



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Decisione ex art. 44 Regolamento

Oggetto: FIG – PD 2S/20 – Palmerino SMIGLIANI

**II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA,
SUD-SICILIA**

CONSIDERATA

- La denuncia a carico del sig. Palmerino Smigliani proveniente dal Circolo del Golf Miglianico relativa alla gara del 06/01/20 denominata "Coral JACKET" che si è svolta presso il suddetto circolo;
- La comunicazione al tesserato del Provvedimento di Fissazione della Data della Decisione ex art. 42 Regolamento di Giustizia del 27/01/20;

RILEVATA

- La propria competenza a decidere;

RILEVA

Per quanto di competenza la pratica risulta ampiamente istruita, considerato che dagli accertamenti eseguiti risulta accertata l'infrazione alla regola prevista dall'art. 4 comma 1 n. 1) del Regolamento di Giustizia posta in essere dal sig. Smigliani, per aver modificato lo *score card* relativamente al numero di colpi effettivamente giocati alla buca n. 16, che furono 6 e non 5 come appunto scritto nel punteggio, al fine di ottenere un illecito vantaggio nella competizione sportiva.

La colpevolezza del tesserato emerge dall'analitica denuncia proveniente dal Golf Club Miglianico nella persona del direttore sig. Davide Filippi, il quale ha riferito di aver contestato l'illecito personalmente al tesserato dopo aver fatto un analitico controllo dello *score card* al termine della gara con il marcatore del sig. Smigliani. Il sig. Filippi specifica anche che l'accertamento dell'illecito è avvenuto in quanto ha constatato sull'originale del documento una modifica dello *score* alla buca 16. La ricostruzione degli eventi fatta nella denuncia è pertanto circostanziata, dettagliata ed a parere dello scrivente, è credibile per la fonte dalla quale proviene e per le modalità con le quali è stata fatta.

Via di Villa Emiliani, 24
00197 - Roma
cierip@ciericrocenzi.it
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946

Appare degno di nota evidenziare che il tesserato pur avvertito dell'apertura del procedimento disciplinare a suo carico non ha fatto pervenire alcuna difesa.

La sanzione applicabile al caso di specie è quella edittale relativa alla alterazione dello *score card* di gara; nell'alterazione del documento è insita la volontarietà dell'atto illecito. La sanzione viene applicata nel minimo edittale.

PQM

- 1) Accertata la responsabilità del sig. Palmerino Smigliani per il fatto illecito descritto nella motivazione si applica la sanzione ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a. del Regolamento di Giustizia di 18 (diciotto) mesi di sospensione temporanea consistente nella perdita del diritto di partecipare all'attività sportiva nell'ambito della FIG per il periodo di sospensione.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio '20

Si comunichi

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale

